I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 282/72 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1972

concernente l'applicazione della decisione n. 42/71 del Consiglio di associazione previsto dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ([1]), in particolare l'articolo 2,

previa consultazione della Commissione,

considerando che una Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ([2]) è stata firmata il 29 luglio 1969 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1971;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del protocollo n. 6 di detta Convenzione, il Consiglio di associazione ha adottato, in data 30 novembre 1971, la decisione n. 42/71 relativa alle clausole e condizioni generali applicabili all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti pubblici di opere e di forniture finanziati dal Fondo europeo di sviluppo;

considerando che è necessario, conformemente alle disposizioni dell'articolo 46 di detta Convenzione, prendere le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le clausole e condizioni generali applicabili all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti pubblici di opere e di forniture finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, il cui testo è stato stabilito con decisione n. 42/71 del Consiglio di associazione, allegate al presente regolamento, sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN

([1]) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 44.
([2]) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.